

Prefettura di Milano Ufficio Territoriale del Governo

Prot. n. 21/2025/Area III Patenti

VISTA la nota n. 0161003 del 16/05/2025 con la quale Sig. Mauro Vegni, in qualità di Direttore Ciclismo e Procuratore della RCS SPORT, ha presentato la richiesta di sospensione temporanea della circolazione ai sensi dell'art. 9 del d. lgs. N. 285/92 per la manifestazione denominata "GIRO NEXT GEN 2025 – GIRO D'ITALIA UNDER 23" – Corsa ciclistica internazionale, che si svilupperà in otto tappe, con partenza da Rho (MI) il 15 giugno 2025 e arrivo a Pinerolo (TO) il 22 giugno 2025;

VISTO il programma della manifestazione, costituente parte integrante del presente provvedimento, e, in particolare, il percorso di gara relativo alla tappa n. 2, che si svolgerà lunedì 16 giugno 2025, con partenza da RHO alle ore 12.00 e arrivo a CANTU' alle ore 15.30 circa, che interessa tratti di strade ricadenti nel territorio dei comuni di RHO, ARESE, BOLLATE e GARBAGNATE MILANESE, a cui è indirizzata la presente ordinanza;

RITENUTO di dover disporre, ai sensi del comma 7 *bis* dell'art. 9 del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, come modificato, da ultimo, dalla Legge n. 58 del 09/04/2025, la sospensione temporanea della circolazione del traffico veicolare lungo il percorso di gara in argomento;

VISTO il decreto n. 00201182 del 23/06/2023 con cui il Prefetto di Milano ha conferito al Viceprefetto Aggiunto dott. Fabrizio Donatiello l'incarico del secondo posto di funzione da Dirigente in posizione di Staff dell'Area III - Sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio;

VISTO il decreto n. 148285 del 7/05/2025 con cui il Prefetto di Milano, al fine di garantire la funzionalità delle Aree e degli Uffici della Prefettura di Milano, ha disposto, tra l'altro, che il Viceprefetto Aggiunto dott.ssa Federica Catalano, Dirigente del terzo posto di funzione in posizione di staff dell'Area III, sostituisce il dott. Fabrizio Donatiello, in caso di temporanea assenza;

VISTO l'art. 9 del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni;



Prefettura di Milano Ufficio Territoriale del Governo

ORDINA

La sospensione temporanea della circolazione, per il giorno 16/06/2025, almeno 30 minuti prima rispetto all'orario d'inizio indicato in crono-tabella e fino al termine della manifestazione indicata in premessa, per tutto il percorso della competizione sportiva ricadente nel territorio di questa provincia, riprodotto nell'allegato programma.

La sospensione della circolazione, nel rispetto del regolare svolgimento della corsa, avrà la durata necessaria a consentire la partenza, il transito e l'arrivo in sicurezza di tutti i concorrenti, sulla scorta delle valutazioni dei competenti Organi di Polizia, a partire dal momento del passaggio dell'automezzo di "Inizio gara ciclistica" seguito dal primo motoveicolo dell'organo di polizia stradale incaricato della scorta identificato con bandierina gialla, fino al passaggio dell'automezzo di "Fine gara ciclistica" e, in ogni caso, non prima del transito dell'ultimo motoveicolo dell'organo di polizia stradale incaricato della scorta identificato con bandierina verde, sulle strade di competenza interessate dalla competizione sopra indicata, ferme restando le eventuali prescrizioni e limitazioni contenute nell'autorizzazione.

Durante il periodo di sospensione (o di limitazione) temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal movimento dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopra indicata);
- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopra indicata);
- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi, prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia,



antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresì che:

- gli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.L.vo 30/04/1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- la carovana ciclistica dovrà essere scortata, secondo le prescrizioni dell'autorizzazione, dagli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.L.vo 30/04/1992, n. 285 ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27/11/2002 n. 29;
- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea (o della limitazione) della circolazione;
- gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione;
- anche gli organizzatori, d'intesa con i Comuni interessati, avranno cura di dare la più ampia diffusione al presente provvedimento.

La validità della presente ordinanza è subordinata al rilascio della prescritta autorizzazione da parte della Regione Lombardia.

La Questura di Milano è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione.



Milano, 09/06/2025

IL VICEPREFETTO AGGIUNTO (F. Catalano)

Alla Regione Lombardia
Alla Città Metropolitana di Milano
Alla Questura di Milano
Al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Milano
Alla Sezione Polizia Stradale di Milano
Ai Sig.ri Sindaci dei Comuni di RHO, ARESE, BOLLATE, GARBAGNATE MILANESE
Alla RCS SPORT.

Mail: ciclismo.rcssport@rcs.legalmail.it